

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA SU VINO, BIRRA ED ALTRI ALCOLICI
A cura di Alessandro Sbarbada, Guido Dellagiacomma, Roberto Argenta

CORRIERE DELLA SERA – FORUM ITALIANS

L'“omicidio stradale”? Una mossa demagogica

Cari Italians, leggo che la nuova normativa sull'omicidio stradale prevederà il carcere per chi commette determinate infrazioni, mentre per altre non sarà applicata alcuna pena detentiva. Mi sembra però una forzatura poter decidere per legge quale infrazione possa essere considerata più grave di un'altra. Chi lo dice che passare col semaforo rosso, perché magari si è abbagliati dal sole, sia più grave che guidare, anche soltanto a 30 all'ora, su un marciapiede affollato o uccidere un pedone perché ci si è distratti nel mandare un SMS sul cellulare? Credo che solo un giudice possa valutare caso per caso e decidere quale sia il grado di colpa imputabile a chi guida. E poi mi faccio una domanda: serviva davvero “inventare” il nuovo reato di omicidio stradale? Non esiste già, nel codice penale, l'omicidio colposo? Che differenza fa uccidere una persona mentre siamo alla guida di un'automobile anziché di una bicicletta o con una motosega usata senza prendere le dovute precauzioni? In ognuno di questi casi, se si tratta di incidente non esiste pena per chi lo ha provocato, altrimenti è previsto il carcere. Punto e basta. (*) O forse vogliamo fare anche una legge per l'omicidio sciistico, quello medico, quello edile e via dicendo? Ho l'impressione che dar vita a questa nuova legge sia in gran parte una mossa demagogica, che rivela, purtroppo, la mancanza di volontà di applicare le normative vigenti.

Marco Badiani, marcobadiani@tiscali.it

(*) Nota: se in molti hanno sentito l'esigenza di regolamentare meglio gli incidenti stradali mortali è perché, evidentemente, non ritengono soddisfacente l'applicazione delle norme attuali. Un incidente ha a che fare con la casualità, un omicidio con la responsabilità.

ASAPS

Guida in stato di grave ebbrezza alterazione da alcol o stupefacenti o conseguente incidente. Le conseguenze ai fini della copertura assicurativa

di Girolamo Simonato Direttore di motorioggi.it

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. VI, la n. 9448/2015 dell'11 maggio 2015, ha sentenziato, riconoscendo l'inoperatività della polizza assicurativa. La suddetta inoperatività è da ricercarsi in relazione alle gravi lesioni personali subite dal conducente coinvolto in un incidente stradale perché, a seguito di verifica prevista dagli artt. 186 e/o 187 del d.lgs. 285/92, effettuato a distanza di due ore dall'evento, il tasso alcolico dell'automobilista era risultato di ben sei volte superiore al limite consentito e gli esami tossicologici avevano riscontrato positività anche a sostanze stupefacenti.

Leggendo la stessa Sentenza ecco quanto riporta nel caso di specie:

I giudici del merito hanno riconosciuto l'inoperatività delle polizze assicurative in relazione alle gravissime lesioni personali subite dal F. in un incidente stradale, considerando:

- a) che, a distanza di due ore dall'incidente, il tasso alcolico del F. era risultato sei volte superiore al limite consentito dal C.S. e pari al doppio del limite dello stato di ubriachezza piena e che gli esami tossicologici avevano riscontrato positività alla cocaina e ai cannabinoidi;
- b) che il verbale di accertamento di infrazione al C.S. poteva ritenersi assistito da fede privilegiata, atteso che lo stato di ubriachezza alcolica era stato accertato con l'ausilio di strumenti tecnici al Pronto soccorso;
- c) che la circostanza che il conducente avesse al momento del sinistro stradale un tasso alcolemico superiore al massimo consentito costituiva una presunzione iuris tantum a suo carico, rispetto alla quale non era stata fornita la prova liberatoria, attesa l'inattendibilità delle deposizioni Navarro, siccome priva di riscontri estrinseci e gravemente generica e illogica;
- d) che le clausole contrattuali, in forza delle quali l'assicuratore aveva negato l'indennizzo non erano vessatorie, richiamando nella sostanza gli artt. 186 e 187 del C.S.;
- e) che il principio di cui all'art. 2900 cod. civ., secondo cui l'assicurazione non si estende ai rischi causati da dolo o colpa grave, opera pure quando la condotta dell'assicuratore non sia stata causa unica dell'evento; di conseguenza – anche a prescindere dall'inattendibilità del teste Navarro e a ritenere, per ipotesi, che vi fosse stato un urto tra il motoveicolo del predetto Navarro e quello del F., come riferito dal teste – l'assicurazione doveva ritenersi comunque inoperante, potendosi presumere la colpa del F., quantomeno a titolo di concorso, per non essere stato in grado di attuare alcuna manovra di emergenza per lo stato alterato in cui versava.”

Infatti, il citato art. 2900 c.c., Condizioni, modalità ed effetti, prevede che il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Bene ha sostenuto nel punto 4.1, relativamente al primo motivo va, innanzitutto, precisato che l'inoperatività della garanzia assicurativa è stata fatta discendere non solo dalle clausole pattizie di cui si assume la vessatorietà (e dall'implicito richiamo in esse alle fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 C.S.), ma anche dal principio di cui all'art. 1900 cod. civ., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario: principio, il quale trova applicazione anche quando la condotta dell'assicurato, caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell'evento dannoso. Invero, per quanto è dato desumere dallo "stralcio" riportato in ricorso, le suddette clausole sono pienamente conformi alla norma cit.

Ne consegue che il motivo appare manifestamente infondato alla luce di principio acquisito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la clausola che esclude dall'obbligo dell'indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale (cfr. Cass. 31 luglio 2006, n. 17441).

Valga considerare che la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione, rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune, come nella specie, da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. L'art. 116 cod. proc. civ., che così detta: "Valutazione delle prove Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo", fatto salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, che qui non ricorrono – ha, infatti, consacrato il principio del libero convincimento del giudice, per cui lo stesso deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.

Dalla sentenza si evince che nella discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio preliminarmente rileva che non vi è ragione di aderire alla richiesta di rinvio inoltrata dal difensore del ricorrente, giacché la documentazione inviata a sostegno della richiesta non dà contezza di un impedimento assoluto del difensore a partecipare all'adunanza camerale; peraltro lo stesso difensore ha illustrato per iscritto i rilievi opposti alla relazione, di modo che non è certamente prefigurabile alcun pregiudizio alle garanzie difensive.

Ciò premesso, il Collegio – rilevato che la memoria non ha evidenziato profili tali da condurre ad una decisione diversa da quella prospettata nella relazione e vista altresì la memoria della resistente - ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.

In conclusione il ricorso va rigettato.

LA STAMPA

Vigili urbani senza etilometro: "Fuori uso da inizio anno"

stefania zoriobiella

19/06/2015 Al via le ronde notturne dei civich biellesi. Ma senza etilometro. Una delibera di giunta di fine maggio annunciava la partenza di «Città sicura»: un progetto firmato dal comandante Massimo Migliorini che prevedeva pattugliamenti fino alle 2 di notte nei punti più «caldi», anche una serie di servizi che vanno dagli appostamenti con il telelaser, il «targa system» (un sistema elettronico in grado di pizzicare le auto non in regola con revisione o assicurazione), oltre che con l'etilometro. Le uscite in notturna dei vigili sono partite da due settimane, ma lo strumento per rilevare il tasso alcolemico nel sangue da gennaio è fuori uso.

La denuncia è del consigliere di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro. «Secondo quanto dichiarato in commissione dal comandante Migliorini, l'etilometro avrebbe dovuto essere sottoposto a revisione a gennaio. Ma così non è stato». Il consigliere va anche oltre: «Le sanzioni per violazioni del codice della strada possono essere intese come strumento per fare cassa o per prevenzione. Le multe sono aumentate del 55% negli ultimi mesi: dato che l'etilometro è fuori uso, significa che vengono elevate solo per fare cassa».

Palazzo Oropa non si scompone. «I vigili di Biella - precisa Migliorini - sono in possesso di un etilometro e di un "pretest". Il primo è soggetto a revisione annuale, il secondo non ne ha necessità. All'etilometro si ricorre però solo nel caso in cui il pretest rilevi valori superiori al consentito. Fino a oggi, non si è verificato nessun caso di soggetto positivo al pretest. E comunque, in caso di necessità ci si rivolge ai colleghi di altre forze di polizia con una reciprocità che è prassi consolidata».

Da parte dell'assessore alla polizia municipale, Stefano La Malfa, non mancano stoccate all'ex giunta Gentile: «L'impegno di spesa è stato firmato e provvederemo il prima possibile. Ma da una verifica è risultato anche che a fronte di una revisione scaduta a settembre 2013, la successiva è datata 4 mesi dopo. E in ogni caso l'etilometro non è l'unico strumento che la precedente amministrazione ci ha lasciato in eredità fuori uso».

IL GAZZETTINO

Ubriaco con l'auto contro una casa prende a pugni il proprietario

FONTANAFREDDA - Notte movimentata, quella tra sabato e ieri, a Ceolini di Fontanafredda dove un ubriaco, era alla guida di una Seat che procedeva zigzagando lungo la strada, intorno alla mezzanotte.

L'uomo, un cittadino uzbeko di 37 anni, ha urtato contro lo specchietto di una Y10 e poi ha terminato la corsa sul muretto di un'abitazione.

Un bel botto che ha svegliato il padrone di casa il quale è uscito immediatamente per capire cosa era accaduto. Ed è a quel punto che l'uzbeko, nonostante la botta e l'alcol in corpo, avrebbe aggredito l'uomo assestandogli un pugno in faccia. All'arrivo dei carabinieri del radiomobile di Sacile, l'asiatico non ha voluto sottoporsi all'alcol test, anche se le sue condizioni erano palesi

IL TIRRENO

Troppo ubriaco per continuare a guidare, si ferma in mezzo all'autostrada

Chiesina Uzzanese: la polizia stradale trova una macchina ferma a cavallo tra la corsia di marcia e quella di sorpasso, all'interno il guidatore addormentato

CHIESINA UZZANESE, 22 giugno 2015 - Era stanco, non ce la faceva più a guidare e, per questo, si era fermato e si era messo a dormire in auto, accendendo le quattro frecce per segnalare la sua presenza. Peccato che per quel "riposino", provocato anche dalla gran quantità di alcol ingerito, avesse scelto di fermarsi praticamente in mezzo all'autostrada.

È successo sull'A11, tra Capannori e Chiesina Uzzanese, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20, quando l'attenzione degli agenti della sottosezione della polizia stradale di Montecatini è stata attirata da un'auto ferma, con le quattro frecce appunto, a cavallo tra la corsia d'emergenza e quella della marcia normale.

Una posizione molto pericolosa con gli agenti che sono subito scesi per controllare e qui la sorpresa: i poliziotti hanno visto che all'interno dell'auto vi era il conducente, al posto di guida, con le cinture di sicurezza allacciate, che dormiva beatamente, mentre nell'abitacolo si avvertiva anche un forte odore di alcol.

La "pennichella" era così profonda che per svegliare l'automobilista (di cui non sono state rese note le generalità) è stato necessario far intervenire anche il 118, e sono stati necessari ben 10 minuti di tentativi. Una volta svegliato il guidatore, che emanava un forte alito vinoso, versava in equilibrio precario e manifestava non poche difficoltà nel linguaggio, riferiva di essere il proprietario dell'auto, di aver trascorso la serata in vari locali della riviera e che, nel rientrare, a casa era stato sorpreso dal sonno e si era addormentato senza aver la benché minima idea di dove si trovasse al momento del risveglio forzato.

Lo stato di ebbrezza era evidente, e veniva confermato dal successivo test con l'etilometro, che ha evidenziato una quantità di alcol nel sangue che superava gli 1,5 grammi su litro di sangue. Da qui una denuncia per guida in stato di ebbrezza per l'uomo, la cui patente veniva ritirata, mentre l'auto è stata sequestrata. Ma le sorprese per gli agenti non erano però ancora finite, dal momento che nell'abitacolo, sotto un giacchetto, è stato rinvenuto un coltello con 19 centimetri di lama, per il quale l'uomo non è riuscito a dare alcuna giustificazione. Da qui un'altra denuncia nei suoi confronti.